



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Trasporti internazionali – Esenzioni autorizzazioni bilaterali per veicoli ucraini e moldavi – In virtù delle Decisioni UE nn.1158 e 1165 del 2022 riguardanti gli accordi sul trasporto merci che l'UE ha concluso rispettivamente con Ucraina e Moldavia, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha disposto che i veicoli ucraini siano esentati dall'obbligo di possesso delle autorizzazioni bilaterali sia per i trasporti internazionali che per il transito fino al 30 giugno 2023 (in precedenza tale esenzione era stata prevista fino al 31 dicembre 2022) e che i veicoli moldavi siano anch'essi esentati dal suddetto obbligo fino al 31 marzo 2023; restano comunque fermi gli obblighi assicurativi e di sicurezza richiesti per la circolazione stradale – Circolare MIMS n.10349 del 10.8.2022.

Trasporti internazionali – Richiesta autorizzazioni in deroga di imprese autotrasporto russe e bielorusse – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha stabilito le modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto russe e bielorusse che intendano ottenere l'autorizzazione in deroga per il trasporto di determinate merci che non rientrano nelle misure restrittive di cui ai Regolamenti europei adottati nei confronti di Russia e Bielorussia (tra cui gas naturale, petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, prodotti farmaceutici, medici, agricoli, alimentari compresi frumento e fertilizzanti); il Ministero ha fornito altresì il modello di domanda che deve essere presentato per conto del vettore da parte dall'importatore o esportatore stabilito nel territorio doganale dell'UE: la suddetta domanda, da sottoscrivere digitalmente allegando il documento di identità del richiedente nonché il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16 euro effettuato tramite il sistema PagoPa, deve essere inviata all'indirizzo email div7.dgssa@mit.gov.it; l'autorizzazione rilasciata dal MIMS, valida solo in territorio italiano, dovrà essere tenuta a bordo del veicolo in formato digitale e in copia cartacea assieme all'originale dell'autorizzazione bilaterale rilasciata dal paese di stabilimento dell'impresa – Circolare MIMS n.10208 dell'8.8.2022.

Trasporti internazionali – Austria – Il Land del Tirolo ha comunicato il calendario per il I semestre 2023 delle limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti che viaggiano dalla Germania verso l'Italia transitando sull'Autostrada A/12 "Inntalautobahn". Come è noto, la suddetta limitazione prevede il passaggio massimo di 300 autoveicoli ogni ora a partire dalle ore 5.00. Le giornate interessate sono le seguenti:

- 9 gennaio;
- 6, 13, 20 e 27 febbraio;
- 6 e 13 marzo;
- 26 e 27 aprile;
- 2, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 30 e 31 maggio;
- 1, 3, 5, 6, 7 e 9 giugno.

RIF. 155 – 2022





Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione Generale Per La Sicurezza Stradale e L'Autotrasporto
Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci. Controlli,
statistica e monitoraggio.

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Al Ministero dell'Interno
Al Dipartimento per la Pubblica Sicurezza
Servizio di Polizia Stradale
ROMA
dipps.558uffcooordffpp@pecs.interno.it

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per la promozione del sistema Paese – Ufficio I
dgsp.01@cert.esteri.it

All' Agenzia delle Dogane Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi Doganali ed Accise
ROMA
dir.dogane@pec.adm.gov.it

Alla
regione Siciliana Assessorato Generale delle Infrastrutture e
della Mobilità e dei Trasporti
PALERMO
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Alla Regione Valle d'Aosta
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
Dipartimento Trasporti – Motorizzazione Civile
AOSTA
trasporti@pec.regione.vda.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Servizio Motorizzazione Civile
TRENTO
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Alla Provincia Autonoma
di Bolzano Dipartimento beni culturali, musei, patrimoni e mobilità-
Ufficio Motorizzazione
BOLZANO
motorizzazione@provincia.bz.it

Alla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, Università
TRIESTE
territorio@regione.fvg.it

A tutte le Associazioni di Categoria
LORO SEDI

OGGETTO: COM(2022) 308 final - relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada. : COM(2022) 309 final - relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada. COMUNICAZIONI.

Con le decisioni citate in oggetto, sono stati approvati gli accordi, tra Unione Europea ed Ucraina e tra Unione Europea e Repubblica di Moldova, relativi al trasporto di merci su strada tra questi due paesi e l'Unione.

Gli accordi sono stati sottoscritti lo scorso 29 giugno 2022.

Gli accordi, come si legge nel testo che si allega, superano gli accordi bilaterali che i singoli Stati Membri avevano con Ucraina e Moldavia e che riacquisteranno efficacia solo dopo lo scadere degli accordi sottoscritti con l'UE.

Nel dettaglio, l'accordo sottoscritto con l'Ucraina ha validità fino al prossimo 30 giugno 2023, mentre quello sottoscritto con la repubblica di Moldova ha validità fino al prossimo 31 marzo 2023.

Fino a tale data, pertanto, il trasporto di merci su strada tra questi paesi e gli Stati Membri è libero e pertanto gli autotrasportatori non sono tenuti ad avere a bordo le autorizzazioni bilaterali di cui agli accordi preesistenti tra Italia e Ucraina e tra Italia e Repubblica di Moldova.

Si allegano i documenti approvati dalla Commissione nei quali sono meglio dettagliate le norme di cui agli accordi in oggetto.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente a tutti gli organi di controllo.

Roma, 10 agosto 2022

IL DIRETTORE DIVISIONE 7

(dott. Ing. Donatella Orlandi)

Documento firmato da:
ORLANDI DONATELLA
10.08.2022 09:57:00 UTC

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2022/1158 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2022

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 giugno 2022 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con l'Ucraina per un accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo»).
- (2) Il 14 giugno 2022 i negoziati si sono conclusi positivamente.
- (3) In considerazione delle gravi perturbazioni nel settore dei trasporti in Ucraina causate dalla guerra di aggressione intrapresa dalla Russia, è necessario trovare rotte alternative su strada per consentire all'Ucraina di esportare le sue scorte di cereali, carburante, prodotti alimentari e altre merci pertinenti.
- (4) Poiché le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei ministri dei trasporti nell'ambito del Forum internazionale dei trasporti e degli accordi bilaterali vigenti con l'Ucraina non offrono ai trasportatori di merci su strada ucraini la necessaria flessibilità per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l'Unione europea e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada sia per le operazioni bilaterali che per il transito.
- (5) La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha compromesso la possibilità per molti conducenti ucraini di seguire le procedure amministrative relative ai documenti del conducente, come le domande di patente di guida internazionale o il rilascio di nuovi documenti in caso di smarrimento o furto. È importante pertanto affrontare tali circostanze eccezionali prevedendo misure specifiche che esentino i conducenti dall'obbligo di presentare una patente di guida internazionale, riconoscendo le decisioni adottate dall'Ucraina di prorogare la validità amministrativa dei documenti del conducente e agevolando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle due parti al fine di combattere le frodi e le falsificazioni dei documenti del conducente.

- (6) Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo e in conformità dei trattati, è opportuno che l'Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall'Unione sulla base della presente decisione e dell'accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell'accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall'Unione non appena l'accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell'Unione, e nel rispetto di tali misure dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull'esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, l'ambito di applicazione dell'esercizio della competenza dell'Unione nell'ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall'accordo e non copre l'intero settore. L'esercizio della competenza dell'Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore.
- (7) È opportuno pertanto firmare con urgenza a nome dell'Unione europea l'accordo, che è limitato nel tempo, con possibilità di rinnovo, previa decisione del comitato misto istituito dall'accordo, che dovrebbe far seguito all'adozione di una decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'Unione al riguardo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (8) Al fine di iniziare a produrre quanto prima gli effetti positivi dell'accordo sul trasporto di merci e di consentire l'esportazione dei prodotti ucraini, in particolare dei cereali, è opportuno che l'accordo sia applicato in via provvisoria conformemente all'articolo 13 dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada è autorizzata, con riserva della conclusione di detto accordo ⁽¹⁾.

Articolo 2

1. L'esercizio della competenza dell'Unione ai sensi della presente decisione e dell'accordo è limitato al periodo di applicazione dell'accordo. Fatte salve altre misure dell'Unione, e nel rispetto di tali misure dell'Unione, dopo la fine di detto periodo di applicazione l'Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, TFUE.
2. L'esercizio della competenza dell'Unione a norma della presente decisione e dell'accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con l'Ucraina in relazione al periodo in cui l'accordo non è più applicabile.
3. L'esercizio della competenza dell'Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall'accordo.
4. La presente decisione e l'accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall'accordo.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo si applica in via provvisoria, conformemente al suo articolo 13, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER

ACCORDO tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata anche «Unione»,

da una parte,

e

L'UCRAINA

dall'altra,

di seguito denominate individualmente «parte» e collettivamente «parti»,

CONSAPEVOLI delle gravi perturbazioni cui deve far fronte il settore dei trasporti in Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

RICONOSCENDO l'indisponibilità delle rotte di trasporto tradizionali nella regione e l'urgente necessità di garantire le catene di approvvigionamento e la sicurezza alimentare utilizzando rotte alternative su strada, in particolare per il trasporto di cereali, carburante, prodotti alimentari e altre merci dall'Ucraina all'Unione.

DESIDERANDO sostenere la società e l'economia ucraine consentendo ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e dell'Ucraina di eseguire operazioni di trasporto di merci verso l'Ucraina e attraverso il territorio ucraino verso l'Unione e viceversa, ove necessario.

CONSTATANDO che l'attuale sistema basato su un numero limitato di autorizzazioni degli Stati membri non offre ai trasportatori di merci su strada ucraini la necessaria flessibilità per aumentare le loro operazioni con l'Unione e attraverso la stessa.

DETERMINATE a garantire che in futuro le condizioni di accesso al mercato del trasporto di merci su strada tra le parti, che sono attualmente disponibili ai trasportatori su strada stabiliti in una qualsiasi delle parti, non siano in alcun caso più restrittive rispetto alla situazione attuale.

DETERMINATE a sostenere l'economia ucraina liberalizzando le operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e l'Ucraina per consentire il necessario trasporto di merci e per concedere a entrambe le parti gli stessi diritti reciproci di eseguire operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e l'Ucraina.

CONSTATANDO che l'articolo 136 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo di associazione»), prevede una liberalizzazione coordinata e progressiva dei trasporti tra le parti e stabilisce che le condizioni a tal fine dovrebbero essere disciplinate da accordi speciali in materia di trasporto su strada.

DESIDERANDO assoggettare le disposizioni del presente accordo al capo relativo alla risoluzione delle controversie dell'accordo di associazione.

DESIDERANDO sostenere i conducenti ucraini e facilitare l'applicazione delle loro competenze e conoscenze creando le condizioni per consentire loro di continuare a utilizzare le patenti di guida e i certificati di idoneità professionale ucraini di cui sono attualmente in possesso.

RICONOSCENDO l'impossibilità di prevedere la durata dell'impatto della guerra di aggressione russa sul settore e sulle infrastrutture dei trasporti in Ucraina, motivo per cui, al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo, le parti si consulteranno in seno al comitato misto per valutare l'eventuale necessità di rinnovarlo.

CONSAPEVOLI che l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) garantirà che le operazioni di trasporto nell'ambito del presente accordo rispettino le condizioni di lavoro dei conducenti e la concorrenza leale e non compromettano la sicurezza stradale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

1. La finalità del presente accordo è la temporanea agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso il territorio dell'Unione europea e dell'Ucraina concedendo diritti supplementari di transito e trasporto di merci tra le parti agli operatori stabiliti in una delle parti, a seguito delle ripercussioni della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e delle notevoli perturbazioni che essa comporta per tutti i modi di trasporto nel paese.
2. Il presente accordo comprende inoltre misure volte ad agevolare il riconoscimento dei documenti del conducente.
3. Il presente accordo non deve essere interpretato come avente l'effetto di diminuire o rendere altrimenti più restrittive le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto internazionale su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente accordo si applica al transito e al trasporto internazionale di merci su strada tra le parti per conto terzi e lascia impregiudicata l'applicazione delle norme stabilite dal sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Il trasporto di merci su strada all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea o tra Stati membri dell'Unione europea non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo. Il transito nel territorio dell'altra parte per il trasporto di merci tra paesi terzi non rientra nel presente accordo.
2. Il presente accordo stabilisce inoltre alcune disposizioni specifiche relative ai documenti del conducente.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «parte di stabilimento»: la parte in cui è stabilito il trasportatore di merci su strada;
- 2) «trasportatore di merci su strada»: una persona fisica o giuridica che esegue il trasporto di merci a fini commerciali, stabilita in una parte conformemente alla legislazione di tale parte e autorizzata dalla stessa parte a eseguire il trasporto internazionale di merci per conto terzi mediante veicoli a motore singoli oppure insieme di veicoli accoppiati;
- 3) «veicolo»: un veicolo a motore immatricolato in una delle parti o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in una delle parti, adibito esclusivamente al trasporto di merci;
- 4) «transito»: la circolazione di veicoli, senza carico né scarico di merci, nel territorio di una parte da parte di un trasportatore di merci su strada stabilito nell'altra parte;
- 5) «trasporto internazionale bilaterale»: viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell'altra parte, e viceversa, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;
- 6) «documenti del conducente»: un permesso di guida nazionale, come una patente di guida, attestante le condizioni alle quali un conducente è autorizzato a guidare a norma della legislazione della parte che rilascia il documento, o un certificato di idoneità professionale, una carta di qualificazione del conducente o qualsiasi altro documento ufficiale attestante che il suo titolare possiede la qualifica e la formazione pertinenti richieste a norma della legislazione della parte che rilascia il documento per esercitare l'attività di guida in termini analoghi a quelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2003/59/CE⁽¹⁾.

(¹) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU UE L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

*Articolo 4***Accesso ai servizi di trasporto su strada**

I trasportatori di merci su strada sono autorizzati a eseguire le seguenti operazioni di trasporto merci su strada:

- a) viaggi a carico intrapresi da un veicolo, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel territorio di due parti diverse, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;
- b) viaggi a carico intrapresi da un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell'altra parte;
- c) viaggi a carico intrapresi da un veicolo verso o dal territorio della parte di stabilimento verso un paese terzo con transito nel territorio dell'altra parte;
- d) viaggi a vuoto intrapresi da un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere a), b) e c).

*Articolo 5***Documenti del conducente**

1. Nell'ambito di applicazione del presente accordo, e per tutta la sua durata, ciascuna parte esenta i titolari dei documenti del conducente rilasciati dall'altra parte dall'obbligo di essere in possesso di un permesso di guida internazionale, quale definito nelle convenzioni sulla circolazione stradale concluse a Ginevra nel 1949 e a Vienna nel 1968.

2. L'Ucraina informa l'Unione europea e i suoi Stati membri di tutte le misure adottate dopo il 23 febbraio 2022 finalizzate a prorogare la validità amministrativa dei documenti del conducente rilasciati dall'Ucraina.

3. Le parti cooperano per prevenire e combattere le frodi e le falsificazioni dei documenti del conducente. A tal fine, e fatte salve le pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali, le autorità competenti dell'Ucraina forniscono le informazioni pertinenti alle autorità competenti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri mediante un portale web gestito dalle autorità competenti dell'Ucraina o mediante l'estrazione di dati dalle patenti di guida elettroniche dei conducenti rilasciate dall'Ucraina conformemente alla sua legislazione.

Qualora le autorità competenti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri non siano in grado di accedere alle informazioni pertinenti con mezzi elettronici appropriati, le autorità competenti dell'Ucraina forniscono tali informazioni pertinenti alle autorità competenti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con qualsiasi altro mezzo appropriato.

*Articolo 6***Durata**

1. Il presente accordo si applica fino al 30 giugno 2023.
2. Al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo le parti si consultano per valutare la necessità di rinnovarlo. A tal fine le parti si consultano in seno al comitato misto come stabilito all'articolo 7, paragrafo 2.

*Articolo 7***Comitato misto**

1. È istituito un comitato misto. Tale comitato è incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi.
2. Il comitato misto è convocato su richiesta di uno dei suoi copresidenti. Esso è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Il comitato misto adotta una decisione in merito a tale proroga, compresa, se opportuno, la relativa durata, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

3. Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea possono assistere alle riunioni del comitato misto in qualità di osservatori.
4. Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante dell'Ucraina.
5. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso tra le parti. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle.
6. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Risoluzione delle controversie ^(?)

In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui al titolo IV, capo 14, dell'accordo di associazione.

Articolo 9

Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.
2. Ciascuna parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad applicare le disposizioni del presente accordo, compreso il rispetto delle medesime a tutti i livelli di governo e da parte delle persone che esercitano poteri pubblici delegati. Ciascuna parte agisce in buona fede per garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.
3. Il presente accordo è un accordo specifico ai sensi dell'articolo 479, paragrafo 5, dell'accordo di associazione. Una parte può adottare misure appropriate relative al presente accordo in caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 2 dell'accordo di associazione, che costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata. Tali misure appropriate sono adottate conformemente all'articolo 478 dell'accordo di associazione.

Articolo 10

Misure di salvaguardia

1. Ciascuna parte può adottare appropriate misure di salvaguardia se ritiene che le operazioni di trasporto eseguite da trasportatori di merci su strada dell'altra parte costituiscano una minaccia per la sicurezza stradale. Le misure di salvaguardia sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate e limitate, per ambito di applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. È data priorità alle misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo.
2. Prima di avviare consultazioni la parte interessata notifica all'altra parte le misure adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.
3. Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
4. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo o qualora la minaccia per la sicurezza stradale cessa di esistere.

(?) Si precisa che né il presente articolo né il presente accordo sono da interpretarsi come tali da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi alle giurisdizioni nazionali delle parti.

Articolo 11

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio al quale si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.

La sua applicazione è sospesa nelle zone sulle quali il governo dell'Ucraina non esercita un controllo effettivo.

Articolo 12

Denuncia

1. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte in qualsiasi momento, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo. L'accordo è denunciato due settimane dopo tale notifica, a meno che la parte notificante non indichi una data successiva a decorrere dalla quale la notifica abbia effetto. In quest'ultimo caso la data non può essere posteriore di oltre due mesi alla data della notifica.
2. I trasportatori di merci su strada il cui veicolo si trova nel territorio dell'altra parte alla scadenza del presente accordo sono autorizzati a transitare nel territorio di tale parte per tornare nel territorio della parte in cui sono stabiliti.
3. A fini di chiarezza, per la data della notifica di cui al paragrafo 1 si intende la data in cui la notifica è ricevuta dall'altra parte.
4. La scadenza di cui all'articolo 6 o la denuncia del presente accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo non ha l'effetto di limitare le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno prima dell'entrata in vigore del presente accordo. A tal fine, in assenza di un accordo successivo tra le parti, a decorrere dalla data di scadenza o di denuncia del presente accordo si applicano nuovamente i diritti di accesso al mercato stabiliti nell'ambito degli accordi bilaterali vigenti in tale data tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo è sottoposto a ratifica o approvazione secondo le rispettive procedure delle parti. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne all'uopo necessarie.
2. In deroga al paragrafo 1, l'Unione e l'Ucraina convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal giorno della sua firma.
3. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo i riferimenti in tali disposizioni alla «data di entrata in vigore del presente accordo» si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto [in duplice esemplare] in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ucraina e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Лион на двадесет и девети юни две хиляди двадесет и втора година.

Hecho en Lyon, el veintinueve de junio de dos mil veintidós.

V Lyonu dne dvacátého devátého června dva tisíce dvacet dva.

Udfærdiget i Lyon, den niogtyvende juni to tusind og toogtyve.

Geschehen zu Lyon am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig.

Kahe tuhanda kahekümne teise aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Lyonis.

Έγινε στη Λυών, στις είκοσι εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Done at Lyon on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twenty two.

Fait à Lyon, le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

Arna dhéanamh i Lyon, an naoú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a dó.

Sastavljeno u Lyonu dvadeset i devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset i druge.

Fatto a Lione, addì ventinove giugno duemilaventidue.

Lionā, divi tūkstoši divdesmit otrā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų birželio dvidešimt devintą dieną Lione.

Kelt Lyonban, a kétezerhuszonkettedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f'Lyon, fid-disgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.

Gedaan te Lyon, negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.

Sporządzono w Lyonie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.

Feito em Lião, em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois.

Întocmit la Lyon, la douăzeci și nouă iunie două mii douăzeci și doi.

V Lyone dvadsiateho deviateho júna dvetisícdvadsaťdva


V Lyonu, devetindvajsetega junija dva tisoč dvaindvajset.

Tehty Lyonissa kahdentenkymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.


Som skedde i Lyon den tjugonionde juni tjugohundratjugotvå.

Вчинено в м.Лион двадцять дев'ятого червня дві тисячі двадцять другого року.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Evropsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Європейський Союз



За Україна
Por Ucraina
Za Ukrajinu
For Ukraine
Für die Ukraine
Ukraina nimel
Για την Ουκρανία
For Ukraine
Pour l'Ukraine
Thar ceann na hÚcráine
Za Ukrajinu
Per l'Ucraina
Ukrainas vārdā
Ukrainos vardu
Ukraina részéről
Għall-Ukrajna
Voor Oekraïne
W imieniu Ukrainy
Pela Ucrânia
Pentru Ucraina
Za Ukrajinu
Za Ukrajinu
Ukrainan puolesta
På Ukrainas vägnar
За Україну



II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2022/1165 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2022

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 giugno 2022 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con la Repubblica di Moldova per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo»).
- (2) Il 15 giugno 2022 i negoziati si sono conclusi positivamente.
- (3) In considerazione delle gravi perturbazioni nel settore dei trasporti nella Repubblica di Moldova causate dalla guerra di aggressione intrapresa dalla Russia contro l'Ucraina, è necessario che gli operatori della Repubblica di Moldova trovino rotte di transito alternative su strada attraverso l'Unione europea e nuovi mercati per esportare le loro merci.
- (4) Poiché le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei ministri dei trasporti nell'ambito del Forum internazionale dei trasporti e degli accordi bilaterali vigenti con la Repubblica di Moldova non offrono ai trasportatori di merci su strada della Repubblica di Moldova la necessaria flessibilità per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l'Unione europea e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada sia per le operazioni bilaterali che per il transito.
- (5) Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo e in conformità dei trattati, è opportuno che l'Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall'Unione sulla base della presente decisione e dell'accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell'accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall'Unione non appena l'accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell'Unione, e nel rispetto di tali misure dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull'esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, l'ambito di applicazione dell'esercizio della competenza dell'Unione nell'ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall'accordo e non copre l'intero settore. L'esercizio della competenza dell'Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore.

- (6) È opportuno pertanto firmare con urgenza a nome dell'Unione europea l'accordo, che è limitato nel tempo, con possibilità di rinnovo, previa decisione del comitato misto istituito dall'accordo, che dovrebbe far seguito all'adozione di una decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'Unione al riguardo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (7) Al fine di iniziare a produrre quanto prima gli effetti positivi dell'accordo sul trasporto di merci è opportuno che l'accordo sia applicato in via provvisoria conformemente all'articolo 12 dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è autorizzata, con riserva della conclusione di detto accordo ⁽¹⁾.

Articolo 2

1. L'esercizio della competenza dell'Unione ai sensi della presente decisione e dell'accordo è limitato al periodo di applicazione dell'accordo. Fatte salve altre misure dell'Unione, e nel rispetto di tali misure dell'Unione, dopo la fine di detto periodo di applicazione l'Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, TFUE.

2. L'esercizio della competenza dell'Unione a norma della presente decisione e dell'accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con la Repubblica di Moldova in relazione al periodo in cui l'accordo non è più applicabile.

3. L'esercizio della competenza dell'Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall'accordo.

4. La presente decisione e l'accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo si applica in via provvisoria, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER

ACCORDO tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominata anche "Unione",

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

dall'altra,

di seguito denominate individualmente "parte" e collettivamente "parti",

CONSAPEVOLI delle gravi perturbazioni cui si trova a far fronte il settore dei trasporti nella Repubblica di Moldova a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

RICONOSCENDO l'indisponibilità di rotte di trasporto essenziali attraverso l'Ucraina per le esportazioni moldave e l'urgente necessità di proteggere le catene di approvvigionamento e la sicurezza alimentare utilizzando rotte alternative dalla Repubblica di Moldova attraverso il territorio dell'Unione europea.

DESIDERANDO sostenere la società e l'economia moldava consentendo ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e moldavi di eseguire operazioni di trasporto merci verso e attraverso il territorio moldavo, ove necessario, e consentendo alla Repubblica di Moldova di adeguare ulteriormente i propri modelli economici e di trasporto per rispondere all'impatto sui mercati internazionali della guerra di aggressione russa.

CONSTATANDO che l'attuale sistema basato su un numero limitato di autorizzazioni degli Stati membri non offre ai trasportatori di merci su strada moldavi la necessaria flessibilità per aumentare le loro operazioni con l'Unione e attraverso la stessa.

DETERMINATE a garantire che in futuro le condizioni di accesso al mercato del trasporto di merci su strada tra le parti, che sono attualmente disponibili ai trasportatori su strada stabiliti in una qualsiasi delle parti, non siano in alcun caso più restrittive rispetto alla situazione attuale.

DETERMINATE a sostenere l'economia moldava le operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e la Repubblica di Moldova per consentire il necessario trasporto di merci e per concedere a entrambe le parti gli stessi diritti reciproci di eseguire operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra tali territori.

CONSTATANDO che nell'allegato X dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova ("accordo di associazione"), la Repubblica di Moldova si impegna a ravvicinare gradualmente la sua legislazione in materia di trasporti su strada alla legislazione dell'Unione e agli strumenti internazionali elencati in tale allegato.

DESIDERANDO assoggettare le disposizioni del presente accordo al capo relativo alla risoluzione delle controversie dell'accordo di associazione.

RICONOSCENDO l'impossibilità di prevedere la durata dell'impatto della guerra di aggressione russa sul settore e sulle infrastrutture dei trasporti in Ucraina, che colpisce anche gli operatori moldavi, motivo per cui, al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo, le parti si consultano in seno al comitato misto per valutare l'eventuale necessità di rinnovarlo.

CONSAPEVOLI che l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) garantirà che le operazioni di trasporto nell'ambito del presente accordo rispettino le condizioni di lavoro dei conducenti e la concorrenza leale e non compromettano la sicurezza stradale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

1. La finalità del presente accordo è la temporanea agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso il territorio dell'Unione europea e il territorio della Repubblica di Moldova concedendo diritti supplementari di transito e trasporto di merci tra le parti agli operatori stabiliti in una delle parti, a seguito delle ripercussioni della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e delle notevoli perturbazioni che essa comporta per il settore del trasporto su strada nella Repubblica di Moldova.
2. Il presente accordo non deve essere interpretato come avente l'effetto di diminuire o rendere altrimenti più restrittive le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto internazionale su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica al transito e al trasporto internazionale di merci su strada tra le parti per conto terzi e lascia impregiudicata l'applicazione delle norme stabilite dal sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei ministri dei trasporti nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Il trasporto di merci su strada all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea o tra Stati membri dell'Unione europea non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo. Il transito nel territorio dell'altra parte per il trasporto di merci tra paesi terzi non rientra nel presente accordo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "parte di stabilimento": la parte in cui è stabilito il trasportatore di merci su strada;
- 2) "trasportatore di merci su strada": una persona fisica o giuridica che esegue il trasporto di merci a fini commerciali, stabilita in una parte conformemente alla legislazione di tale parte e autorizzata dalla stessa parte a eseguire il trasporto internazionale di merci per conto terzi mediante veicoli a motore singoli oppure insieme di veicoli accoppiati;
- 3) "veicolo": un veicolo a motore immatricolato in una delle parti o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in una delle parti, adibito esclusivamente al trasporto di merci;
- 4) "transito": la circolazione di veicoli, senza carico né scarico di merci, nel territorio di una parte da parte di un trasportatore di merci su strada stabilito nell'altra parte;
- 5) "trasporto internazionale bilaterale": viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell'altra parte, e viceversa, con o senza transito nel territorio di un paese terzo.

Articolo 4

Accesso ai servizi di trasporto su strada

I trasportatori di merci su strada sono autorizzati a eseguire le seguenti operazioni di trasporto merci su strada:

- a) viaggi a carico intrapresi da un veicolo, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel territorio di due parti diverse, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;

- b) viaggi a carico intrapresi da un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell'altra parte;
- c) viaggi a carico intrapresi da un veicolo verso o dal territorio della parte di stabilimento verso un paese terzo con transito nel territorio dell'altra parte;
- d) viaggi a vuoto intrapresi da un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 5

Durata

1. Il presente accordo si applica fino al 31 marzo 2023.
2. Al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo le parti si consultano per valutare la necessità di rinnovarlo. A tal fine le parti si consultano in seno al comitato misto come stabilito all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto. Tale comitato è incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi.
2. Il comitato misto è convocato su richiesta di uno dei suoi copresidenti. Esso è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato misto adotta una decisione in merito a tale proroga, compresa, se opportuno, la relativa durata, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
3. Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea possono assistere alle riunioni del comitato misto in qualità di osservatori.
4. Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.
5. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle.
6. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Risoluzione delle controversie ⁽¹⁾

In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni di cui al titolo V, capo 14, dell'accordo di associazione.

Articolo 8

Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.

⁽¹⁾ Si precisa che né il presente articolo né il presente accordo sono da interpretarsi come tali da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi alle giurisdizioni nazionali delle parti.

2. Ciascuna parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad applicare le disposizioni del presente accordo, compreso il rispetto delle medesime a tutti i livelli di governo e da parte delle persone che esercitano poteri pubblici delegati. Ciascuna parte agisce in buona fede per garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.

3. Il presente accordo costituisce un accordo specifico ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 1, dell'accordo di associazione. Una parte può adottare misure appropriate relative al presente accordo in caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di associazione, che costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata. Tali misure appropriate sono adottate conformemente all'articolo 455 dell'accordo di associazione.

Articolo 9

Misure di salvaguardia

1. Ciascuna parte può adottare appropriate misure di salvaguardia se ritiene che le operazioni di trasporto eseguite da trasportatori di merci su strada dell'altra parte costituiscano una minaccia per la sicurezza stradale. Le misure di salvaguardia sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate e limitate, per ambito di applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. È data priorità alle misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo.

2. Prima di avviare consultazioni la parte interessata notifica all'altra parte le misure adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

3. Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

4. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo o qualora la minaccia per la sicurezza stradale cessi di esistere.

Articolo 10

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio al quale si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, all'intero territorio della Repubblica di Moldova.

2. L'applicazione del presente accordo è temporaneamente sospesa nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Moldova non esercita un controllo effettivo. La sua applicazione può essere ripresa a seguito di una decisione del Consiglio di associazione o di una decisione del comitato misto di associazione che conferma che la Repubblica di Moldova è in grado di garantire il pieno rispetto del presente accordo.

Articolo 11

Denuncia

1. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte in qualsiasi momento, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo. L'accordo è denunciato due settimane dopo tale notifica, a meno che la parte notificante non indichi una data successiva a decorrere dalla quale la notifica abbia effetto. In quest'ultimo caso la data non può essere posteriore di oltre due mesi alla data della notifica.

2. I trasportatori di merci su strada il cui veicolo si trova nel territorio dell'altra parte alla scadenza del presente accordo sono autorizzati a transitare nel territorio di tale parte per tornare nel territorio della parte in cui sono stabiliti.

3. A fini di chiarezza, per la data della notifica di cui al paragrafo 1 si intende la data in cui la notifica è ricevuta dall'altra parte.

4. La scadenza di cui all'articolo 5 o la denuncia del presente accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo non ha l'effetto di limitare le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno prima della data di entrata in vigore del presente accordo. A tal fine, in assenza di un accordo successivo tra le parti, a decorrere dalla data di scadenza o di denuncia del presente accordo si applicano nuovamente i diritti di accesso al mercato stabiliti nell'ambito degli accordi bilaterali vigenti in tale data tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo è sottoposto a ratifica o approvazione secondo le rispettive procedure delle parti. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne all'uopo necessarie.
2. In deroga al paragrafo 1, l'Unione e la Repubblica di Moldova convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal giorno della sua firma.
3. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo i riferimenti in tali disposizioni alla "data di entrata in vigore del presente accordo" si intendono fatti alla "data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria", conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Лион на двадесет и девети юни две хиляди двадесет и втора година.

Hecho en Lyon, el veintinueve de junio de dos mil veintidós.

V Lyonu dne dvacátého devátého června dva tisíce dvacet dva.

Udfærdiget i Lyon, den niogtyvende juni to tusind og toogtyve.

Geschehen zu Lyon am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig.

Kahe tuhanda kahekümne teise aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Lyonis.

Έγινε στη Λυών, στις είκοσι εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Done at Lyon on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twenty two.

Fait à Lyon, le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

Arna dhéanamh i Lyon, an naoú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a dó.

Sastavljeno u Lyonu dvadeset i devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset i druge.

Fatto a Lione, addì ventinove giugno duemilaventidue.

Lionā, divi tūkstoši divdesmit otrā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų birželio dvidešimt devintą dieną Lione.

Kelt Lyonban, a kétezerhuszonkettedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f'Lyon, fid-disgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.

Gedaan te Lyon, negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.

Sporządzono w Lyonie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.

Feito em Lião, em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois.

Întocmit la Lyon, la douăzeci și nouă iunie două mii douăzeci și doi.

V Lyone dvadsiateho deviateho júna dvetisícdvadsaťdva

V Lyonu, devetindvajsetega junija dva tisoč dvaindvajset.

Tehty Lyonissa kahdentenkymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.

Som skedde i Lyon den tjugonionde juni tjugohundratjugotvå.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Thar ceann an Aontais Eorpaigh
 Za Europejską uniję
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

За Република Молдова
 Por la República de Moldavia
 Za Moldavskou republiku
 For Republikken Moldova
 Für die Republik Moldau
 Moldova Vabariigi nimel
 Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
 For the Republic of Moldova
 Pour la République de Moldavie
 Thar ceann Phoblacht na Moldóive
 Za Republiku Moldovu
 Per la Repubblica di Moldova
 Moldovas Republikas vārdā –
 Moldovas Respublikos vardu
 A Moldovai Köztársaság részéről
 Ghar-Repubblika tal-Moldova
 Voor de Republiek Moldavië
 W imieniu Republiki Moldawii
 Pela República da Moldávia
 Pentru Republica Moldova
 Za Moldavskú republiku
 Za Republiko Moldavijo
 Moldovan tasavallan puolesta
 För Republiken Moldavien



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione Generale Per La Sicurezza Stradale e L'Autotrasporto
Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci. Controlli, statistica e monitoraggio.

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Al Ministero dell'Interno
Al Dipartimento per la Pubblica Sicurezza
Servizio di Polizia Stradale
ROMA
dipps.558uffcoordffpp@pecs.interno.it

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per la promozione del sistema Paese – Ufficio I
dgsp.01@cert.esteri.it

All'Agenzia delle Dogane Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi Doganali ed Accise
ROMA
dir.dogane@pec.adm.gov.it

Alla regione Siciliana
Assessorato Generale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
PALERMO
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Alla Regione Valle d'Aosta
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
Dipartimento Trasporti – Motorizzazione Civile
AOSTA
trasporti@pec.regione.vda.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Servizio Motorizzazione Civile
TRENTO
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

A tutte le Associazioni di Categoria

LORO SEDI

OGGETTO: Rilascio autorizzazioni in deroga a favore delle imprese stabilite in Russia e Bielorussia. Art 1 punto 13) (*art. 3 terdecies*) del Reg. (UE) 2022/576 del Consiglio del 8 aprile 2022 e art. 1 punto 4) del Reg. (UE) 2022/577 del Consiglio del 8 aprile 2022.

I Regolamenti (UE) 2022/576 e 2022/577 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modificano rispettivamente i regolamenti (UE) n. 833/2014 e il regolamento (CE) n. 765/2006 relativi rispettivamente alle misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia, prevedono il divieto per le società di trasporto su strada stabilite nei predetti Stati di effettuare il trasporto di merci su strada nel territorio dell'Unione Europea, anche in transito.

Il divieto non trova applicazione alle imprese di trasporto stabilite in Russia e Bielorussia che trasportano:

- posta nell'ambito del servizio universale;
- merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.

Inoltre, è consentito, previo rilascio di specifica autorizzazione, il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia o in Bielorussia nel caso in cui venga accertato che tale trasporto è necessario per:

- l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
- l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
- scopi umanitari;
- il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia o in Bielorussia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia e Bielorussia che beneficiano di immunità ai sensi del diritto internazionale; oppure
- il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con il predetto Stato

L'autorizzazione al trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporti su strada con sede in Russia o Bielorussia per i motivi sopra indicati è rilasciata dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'autorizzazione è concessa all'impresa di trasporto su strada, intendendosi essa qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi ente o organizzazione che esegue, in un contesto commerciale, il trasporto di merci per mezzo di autoveicoli o combinati di veicoli. Tuttavia, la domanda di autorizzazione va presentata per conto del vettore dall'importatore o esportatore stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

Nella domanda il richiedente è tenuto a fornire ogni elemento e/o documento utile ad identificare con precisione:

- l'impresa di trasporto;
- gli estremi dell'autorizzazione bilaterale in possesso dell'impresa di trasporto;
- i veicoli stradali che eseguono il trasporto, indicando i dati di immatricolazione e i relativi certificati di omologazione;
- le modalità di effettuazione del trasporto, specificando se lo stesso avviene utilizzando il solo autocarro o anche un rimorchio, se la merce è trasportata in un container o alla rinfusa.
- la data prevista per il trasporto;
- la descrizione delle merci trasportate con i relativi codici doganali; le merci trasportate devono corrispondere alle categorie rientranti nell'ambito delle deroghe previste dai commi 4 degli articoli 3 terdecies del regolamento (UE) 833/2014 e successive modifiche e dell'articolo 1 septvicies quater del regolamento (CE) 765/2006 modificato. I codici doganali riprendono le nomenclature doganali delle merci secondo la tariffa doganale dell'Unione.

Il richiedente può inoltre fornire tutte le informazioni relative all'itinerario previsto al fine di consentire, se necessario, di informare le autorità competenti degli altri Stati membri ed evitare possibili blocchi.

La Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto valuta caso per caso la necessità di trasporto sulla base degli elementi contenuti nella richiesta e dei documenti ad essa allegati. La Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto può richiedere qualsiasi ulteriore informazione o qualsiasi documento atto a giustificare la necessità del trasporto e che le consenta di pronunciarsi sulla richiesta ricevuta.

Poiché le richieste di autorizzazione in deroga sono rivolte a ciascuna autorità nazionale competente, la deroga concessa dall'autorità italiana è valida solo in territorio italiano.

L'autorizzazione ha validità dalla data della sua sottoscrizione, fatte salve le modifiche normative che dovessero eventualmente intervenire e solo nella misura in cui i termini del trasporto previsto restano conformi a quanto dichiarato nell'istanza da parte del richiedente che si assume la responsabilità della completezza delle informazioni trasmesse.

Il richiedente è tenuto ad attestare, altresì, che l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, il transito e/o il trasporto della merce non sono vietati da altre disposizioni del Regolamento (UE) 833/2014 e successive modifiche o del Regolamento (CE) 765/2006 modificato.

In caso di rilascio dell'autorizzazione in deroga la Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto provvede ad informare prontamente, per il tramite dell'Unità di Crisi per le Imprese incardinata presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata in bollo. Il bollo potrà essere pagato attraverso il sistema Pago PA, utilizzando le funzioni valide per le richieste relative al rilascio di autorizzazioni bilaterali per i trasporti internazionali di merci.

La domanda, sottoscritta digitalmente e con allegato documento di identità e ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 euro, dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail: div7.dgssa@mit.gov.it.

L'autorizzazione sarà rilasciata mediante apposizione di firma digitale, quale approvazione, sulla domanda ricevuta e sarà inviata all'indirizzo e-mail indicato nella domanda.

Al fine di non incorrere in sanzioni durante il trasporto effettuato in Italia, l'autotrasportatore dovrà tenere a bordo del veicolo, l'originale dell'autorizzazione bilaterale rilasciata dal paese di stabilimento e valida per transito o destinazione in Italia, nonché originale in formato digitale e copia cartacea di cortesia dell'autorizzazione in deroga che sarà rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Restano ferme tutte le norme in materia doganale, non oggetto della presente circolare.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente a tutti gli organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Ing. Vito Di Santo)



VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
08.08.2022
06:52:53 UTC

**Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Divisione 7
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA**

DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI DA PARTE DI IMPRESE DI TRASPORTO STABILITE IN RUSSIA E BIELORUSSIA. REGOLAMENTI (UE) 2022/576 E 2022/577.

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Il/la sottoscritto/a | | | | | |
| | | <i>(nome)</i> | | <i>(cognome)</i> | |
| nato/a il | a | | | Prov. di | |
| <i>(indicare data di nascita)</i> | <i>(indicare comune o Stato estero di nascita)</i> | | | <i>(sigla Prov.o Stato estero)</i> | |
| in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa importatrice/esportatrice della merce trasportata | | | | | |
| | | | | | |
| <i>(indicare denominazione completa dell'impresa)</i> | | | <i>(indicare codice EORI)</i> | | |
| con sede in | | <i>(indicare l'indirizzo completo dell'impresa)</i> | | | |
| consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 chiede il rilascio della autorizzazione in deroga per il trasporto su strada di merci a favore dell'impresa di trasporto stabilita in <input type="checkbox"/> Russia o in <input type="checkbox"/> Bielorussia di seguito indicata: | | | | | |
| <i>(Specificare lo Stato di stabilimento dell'impresa di trasporto e la sua denominazione completa)</i> | | | | | |
| con sede in | | <i>(indicare l'indirizzo completo dell'impresa)</i> | | | |

A tal fine dichiara che:

| | | | |
|--|-----------------|---|--|
| la merce trasportata è destinata in <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> altro Stato dell'Unione europea | | | |
| <i>(Specificare lo Stato di destinazione della merce trasportata)</i> | | | |
| la merce è destinata alla seguente impresa | | | |
| <i>(indicare denominazione completa dell'impresa destinataria della merce)</i> | | | |
| con sede in | | <i>(indicare l'indirizzo completo dell'impresa destinataria della merce)</i> | |
| L'impresa di trasporto è in possesso di valida autorizzazione bilaterale italiana per il trasporto di merci su strada | | | |
| | | <i>(Indicare numero dell'autorizzazione bilaterale italiana e data di scadenza)</i> | |
| Il trasporto viene effettuato con i seguenti veicoli | | | |
| modello | Numero di Targa | Estremi certificato di approvazione | Caratteristiche veicolo/mezzo di trasporto (autocarro/trattore/rimorchio/container) |

(Specificare i dati dei veicoli che saranno utilizzati per il trasporto)

L'itinerario seguito nell'effettuazione del trasporto interessa i seguenti Stati dell'UE:

(Indicare gli Stati dell'Unione europea interessati dal servizio di trasporto)

Località di ingresso nel territorio doganale dell'UE:

(Indicare la località di ingresso nel territorio doganale UE)

Località di uscita dal territorio doganale dell'UE:

(Indicare la località di uscita dal territorio doganale UE)

Il trasporto interesserà il territorio italiano
il/i giorno/i:

(Indicare le date di ingresso nel territorio italiano)

(Indicare le date di uscita dal territorio italiano)

| | trasporto richiesto | Descrizioni e merci trasportate | codici doganali |
|--------------------------|--|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | l'acquisto, l'importazione o il trasporto all'interno dell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro | | |
| <input type="checkbox"/> | l'acquisto o l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici o medici, prodotti agricoli, alimentari, compreso grano e fertilizzanti | | |
| <input type="checkbox"/> | per scopi umanitari | | |
| <input type="checkbox"/> | il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri con sede in Russia o Bielorussia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o organizzazioni internazionali con sede in Russia o Bielorussia e che godono di immunità ai sensi del diritto internazionale | | |
| <input type="checkbox"/> | il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali prestati nell'ambito della cooperazione culturale ufficiale con la Russia (non applicabile per trasporti effettuati da imprese stabilite in Bielorussia) | | |

(Specificare i motivi del trasporto, descrivere la merce trasportata e inserire i relativi codici doganali)

Dichiara, altresì, che l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, il transito e/o il trasporto della merce non sono vietati da altre disposizioni del Regolamento (UE) 833/2014 e successive modifiche o del Regolamento (CE) 765/2006 modificato.

Indica, per eventuali comunicazioni all'impresa anche i seguenti recapiti:

| Indirizzo PEC | Indirizzo e-mail | Numero telefono |
|--|--|--|
| | | |
| <i>(Indicare indirizzo Posta Elettronica Certificata (campo obbligatorio))</i> | <i>(Indicare indirizzo e-mail - campo facoltativo)</i> | <i>(Indicare nr.di telefono facoltativo)</i> |

| Data | Firma |
|------|-------|
| | |

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- **documento di identità del sottoscrittore;**
- **ricevuta avvenuto pagamento imposta di bollo**

Il presente modulo è disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all'indirizzo www.mit.gov.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso l'archivio informatizzato del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, presso gli archivi cartacei e informatizzati della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto – Divisione 7, secondo le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione di un trasporto su strada di merci da parte di imprese di trasporto stabilite in Russia o in Bielorussia ai sensi dei regolamenti (UE) 2022/576 E 2022/577. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196.

Dosierkalender 1. Halbjahr 2023

| 1. Halbjahr 2023 | | |
|-------------------------|--------------|------------------|
| | Datum | Wochentag |
| 1 | 09.01.2023 | Montag |
| 2 | 06.02.2023 | Montag |
| 3 | 13.02.2023 | Montag |
| 4 | 20.02.2023 | Montag |
| 5 | 27.02.2023 | Montag |
| 6 | 06.03.2023 | Montag |
| 7 | 13.03.2023 | Montag |
| 8 | 26.04.2023 | Mittwoch |
| 9 | 27.04.2023 | Donnerstag |
| 10 | 02.05.2023 | Dienstag |
| 11 | 15.05.2023 | Montag |
| 12 | 16.05.2023 | Dienstag |
| 13 | 17.05.2023 | Mittwoch |
| 14 | 19.05.2023 | Freitag |
| 15 | 26.05.2023 | Freitag |
| 16 | 27.05.2023 | Samstag |
| 17 | 30.05.2023 | Dienstag |
| 18 | 31.05.2023 | Mittwoch |
| 19 | 01.06.2023 | Donnerstag |
| 20 | 03.06.2023 | Samstag |
| 21 | 05.06.2023 | Montag |
| 22 | 06.06.2023 | Dienstag |
| 23 | 07.06.2023 | Mittwoch |
| 24 | 09.06.2023 | Freitag |